



CITTÀ DI ROSARNO

- Città Metropolitana di Reggio Calabria -

—

“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI”¹



¹ Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 21/04/2017. – Pubblicato dal 27/04/2017 al 27/05/2017)

SOMMARIO

SOMMARIO	2
Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 - Classificazione dei rifiuti	4
Art. 4 - Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune	5
Art. 5 – Divieti ed obblighi generali	6
Art. 6 – riduzione dei rifiuti urbani alla fonte	6
Art. 7 – Riutilizzo dei rifiuti urbani	6
TITOLO II – ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI)	7
Art. 8 - Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	7
Art. 9 - Norme di esclusione	7
Art. 10 - Criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	7
Art. 11 - Criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	7
Art. 12 – Tassa rifiuti urbani	8
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBIGHI DEI CONFERIMENTI	9
Art. 13– Competenza dell’amministrazione Comunale	9
Art. 14 – Criteri organizzativi e gestionali	9
Art. 15 – Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani	10
Art. 16 – Servizio di raccolta “porta a porta”	10
Art. 17 – Gestione della frazione “organico”	12
Art. 18 – Auto trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti compostaggio domestico	13
Art. 19 – Gestione della frazione “carta”	13
Art. 20 – Gestione della frazione “multimateriale leggero: plastica e metalli”	14
Art. 21 - Gestione della frazione “vetro”	14
Art. 22 - Gestione della frazione “secco non riciclabile”	14
Art. 23 - Gestione dei rifiuti ingombranti	15
Art.24 – Gestione della frazione “verde”	15
Art. 25 - Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)	15
Art. 26 - Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani	15
Art. 27 - Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale	16
Art. 28 - Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie	16
Art. 29 – Altre raccolte differenziate	16
Art. 30 – Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione	16
Art. 31 – Centri di raccolta	17
Art. 32 – Accesso al centro di raccolta	17
Art. 33 – Raccolta differenziata all’interno delle utenze non domestiche	17
Art. 34 - Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato	18
Art. 35 – Spazzamento	18
Art. 36 – Cestini stradali	18
Art. 37 – Raccolta dei rifiuti abbandonati	18
Art. 38 – Recupero e smaltimento animali morti su suolo pubblico	19
Art. 39 – Raccolta dei rifiuti e pulizia dei mercati	19
TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI	19
Art. 40 – Modalità di gestione	19
TITOLO V – CONTROLLI E SANZIONI	19
Art. 41 – Controlli ed accertamenti	19
Art. 42 – Sanzioni	19
TITOLO VI – CONTROLLI E SANZIONI	19
Art. 43 – Efficacia	19

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani così come classificati ai sensi del D.Lgs. 152 del 03/04/2006.
2. Esso viene adottato ai sensi delle seguenti norme e successive modificazioni ed integrazioni:
3. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
 - a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
 - b. le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
 - c. le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani particolari, la cui gestione non è compatibile assieme ai rifiuti urbani ordinari, al fine di curarne il corretto recupero/smaltimento e quindi salvaguardare l'ambiente dalla dispersione incontrollata di sostanze inquinanti; e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e. le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
 - g. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della gestione dei medesimi.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni:
 - rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato D del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 152/2006;
 - recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 152/2006;
 - luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
 - stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. 152/2006;
 - deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui al D.Lgs. 152/2006;
 - bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
 - messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante

- rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
 - compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
 - imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
 - rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
 - Centro di raccolta (isola ecologica): impianto di supporto alla raccolta differenziata costituito da insiemi di contenitori stradali per la raccolta;
 - stazione ecologica: impianto di supporto alla raccolta differenziata costituito da un punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti e pericolosi senza trattamenti;
 - piattaforma: impianto di supporto alla raccolta differenziata costituito da un punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti e pericolosi, con trattamenti preliminari.
 - frazione organica (rifiuti biodegradabili): rifiuti biodegradabili che per natura subiscono processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali ad esempio rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini ecc.
 - frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico;
 - rifiuti da esumazione ed estumulazione: i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione;
 - rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i rifiuti derivanti da attività cimiteriali quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari e altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
 - contratto di servizio: l'atto che definisce i rapporti tecnico organizzativi e finanziari tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto Gestore.
 - carta dei servizi: l'atto che a norma del D. Lgs. n. 286 del 30/07/1999 definisce gli standard qualitativi del servizio e le garanzie per gli utenti.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

1. Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 e seguenti del D. Lgs. 152/2006, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente Regolamento si individuano le seguenti categorie:

a. Rifiuti Urbani:

- i. Rifiuti urbani non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici non voluminosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
- ii. Rifiuti urbani ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il de-

posito dei rifiuti non ingombranti.

Per rifiuti urbani ingombranti si intendono

- suppellettili quali a titolo esemplificativo:
materassi, armadi ed arredi domestici, mobilio domestico in genere;
- beni durevoli e più precisamente:
frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie e condizionatori d'aria.

- iii. Rifiuti assimilati agli urbani: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 e dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- iv. Rifiuti urbani particolari: rifiuti urbani domestici classificabili in pericolosi o non pericolosi, che per qualità non sono gestibili attraverso il normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani
- v. Elenco, non esaustivo, dei rifiuti urbani particolari
 - Batterie e pile
 - Medicinali
 - Siringhe
 - Accessori per l'informatica
 - Olio minerale
 - Olio vegetale
 - Vernici
 - Solventi
 - Prodotti per le pulizie
 - Pesticidi
 - Tubi fluorescenti
 - Accessori per l'informatica
 - Piccoli RAEE
- vi. Rifiuti urbani vegetali: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia e raccolta dei rifiuti vegetali di giardini e parchi, ed aree verdi di insediamenti abitativi e analoghi.
- vii. Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
- viii. Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua.
- ix. Rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

b. Rifiuti speciali:

- i. Rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- ii. Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis D. Lgs. 152/2006;
- iii. Rifiuti da lavorazioni industriali;
- iv. Rifiuti da lavorazioni artigianali;
- v. Rifiuti da attività commerciali;
- vi. Rifiuti da attività di servizio;
- vii. Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

c. Rifiuti Pericolosi:

- i. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto DLGS 152/2006.

Art. 4 - Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune

- 1. Il Comune attraverso l'ente gestore svolge le seguenti attività e servizi in materia di gestione dei rifiuti:
 - a. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani domestici non ingombran-

- ti.
 - b. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti.
 - c. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani particolari.
 - d. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti assimilati ai sensi del successivo titolo del presente Regolamento anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento e mediante eventuali specifiche convenzioni stipulate con il produttore.
 - e. Servizio di spazzamento rete stradale;
 - f. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani esterni;
 - g. tutti gli altri servizi complementari ed accessori previsti e concordati mediante apposito Contratto di servizio secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il gestore è tenuto ad effettuare la sua attività con le modalità stabilite dal presente Regolamento secondo gli standard e le frequenze stabilite dal Contratto di servizio.

Art. 5 – Divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e, in particolare, conferiscono nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.
2. Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti è vietato:
- a. Ogni forma di cernita, rovistamento e recupero non autorizzato dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
 - b. Il conferimento di rifiuti in contrasto con le disposizioni e le modalità previste dal presente regolamento;
 - c. L'esposizione di sacchetti o contenitori contenenti rifiuti in orari e giorni diversi da quelli di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;
 - d. L'esposizione di contenitori su area pubblica, in punti concordati con il Gestore, per oltre dodici ore;
 - e. Il danneggiamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;
 - f. L'intralcio alle attività degli addetti al servizio;
 - g. L'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di rifiuti, escrementi di animali, spandimento di oli e simili;
 - h. Il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e o contenitori appositamente istituiti e o forniti alle utenze;
 - i. Il conferimento di rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale;
 - j. Il conferimento in contenitori diversi da quelli indicati dal gestore del servizio;
 - k. Il conferimento del rifiuto organico/umido in sacchetti non biodegradabili;
- I trasgressori saranno assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00
3. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati, provvedendo al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme di riferimento. I trasgressori saranno assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 6 – riduzione dei rifiuti urbani alla fonte

1. L'amministrazione Comunale promuove meccanismi di incentivazione alla riduzione dei rifiuti, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli di intesa con le associazioni di categoria, attuati sulla base di un'adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.

Art. 7 – Riutilizzo dei rifiuti urbani

1. L'amministrazione comunale promuove la cultura del riutilizzo dei beni.
2. A tale scopo l'amministrazione comunale, in collaborazione con il Gestore e le Associazioni di vo-

lontariato, promuove il riuso adibendo un'area apposita all'interno del centro di raccolta.

TITOLO II – ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI)

Art. 8 - Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1. In attesa dell'emanazione delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e tenuto conto di quanto disposto all'articolo 265, comma 1, del medesimo decreto ed all'art. 1 della Decisione Commissione UE 2011/753/UE, i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono disciplinati dal presente Regolamento.
2. sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani tutti i rifiuti di imballaggio non espressamente vietati dal D. Lgs. 152/2006 e i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione e ottenuti dalle seguenti attività/lavorazioni:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c., di cui all'art. 184 comma 3 lettera a) D.Lgs. 152/2006;
 - b. i rifiuti da lavorazioni artigianali di cui all'art. 184 comma 3 lettera d) D.Lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti da attività commerciali di cui all'art. 184 comma 3 lettera e) D.Lgs. 152/2006;
 - d. i rifiuti da attività di servizio di cui all'art. 184 comma 3 lettera f) D.Lgs. 152/2006;
 - e. i rifiuti derivanti da attività sanitarie ai sensi del D.P.R. n. 254/2003.
3. Per quanto riguarda i rifiuti da lavorazioni industriali di cui all'art. 184 comma 3 lettera c) D.Lgs. 152/2006, si dichiarano assimilati tutti i rifiuti non pericolosi provenienti dai locali e/o aree diverse da quelle operative adibite esclusivamente a ciclo produttivo laddove si producono esclusivamente rifiuti derivanti dalla produzione di beni specifici. Sono quindi assimilati i rifiuti provenienti da uffici, mense, spogliatoi, magazzini dove non si producono rifiuti speciali, reparti di spedizione, locali accessori.
4. Sono sempre assimilati agli urbani i rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini dove non si producono rifiuti speciali, reparti di spedizione, locali accessori e mense, purché siano rispettati i criteri qualitativi di cui al successivo art. 8.

Art. 9 - Norme di esclusione

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, i rifiuti ed i materiali elencati all'art. 185 del D. Lgs. 152/2006.

Art. 10 - Criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. Sono rifiuti assimilati i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività descritte al precedente art. 9, che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e aventi le caratteristiche qualitative definite all'Allegato n. 1.
2. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:
 - a. non devono essere stati contaminati con sostanze e preparati che possono classificare i rifiuti in pericolosi in base al punto 4 e 5 dell'art.184 del D. Lgs. 152/2006;
 - b. devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune ed il soggetto gestore del servizio.
 - c. non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore e previste dal Contratto di Servizio.

Art. 11 - Criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. I limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al servizio pubblico sono determinati sulla base:

- a. dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- b. della programmazione della gestione dei rifiuti a livello dell'ambito territoriale ottimale (ATO);
- c. delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale;
2. Si considerano assimilati per quantità, i rifiuti speciali che oltre ad avere le caratteristiche di cui all'art. 9 risultano prodotti in misura ed in quantità tali da risultare compatibili con le capacità e le modalità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani come disciplinato, sia per gli aspetti organizzativi che per quelli economico-finanziari, dal contratto di servizio stipulato con l'ente gestore e dal piano finanziario per il tributo approvato dal Consiglio Comunale.
3. Si classificano altrimenti come assimilati agli urbani per quantità i rifiuti che abbiano una produzione annua uguale o inferiore ai coefficienti di produttività utilizzati per il calcolo del tributo rifiuti, deliberati annualmente dalla Amministrazione Comunale con apposito atto per ciascuna categoria economica, applicati alle superfici soggette al tributo stesso ma limitatamente ai locali e/o aree operative adibite a ciclo produttivo e specificatamente ai rifiuti derivanti dalla produzione di beni.
4. La verifica del rispetto dei requisiti di cui sopra, potrà essere effettuata attraverso controlli della quantità dei rifiuti conferiti come rifiuti assimilati agli urbani, in relazione all'attività svolta.
5. Sono comunque assimilati:
 - a. gli oli vegetali e grassi alimentari esausti provenienti da utenze non domestiche di tipo commerciale, di servizi o artigianale (ristoranti, mense, paninoteche, pizzerie, bar, fast food, pasticcerie, gelaterie, ecc.);
 - b. i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come definiti all'art. 4 comma 1) lettera l) D lgs 14 marzo 2014, n. 49) di origine commerciale, industriale, artigianale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I RAEE usati sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici, indipendentemente dal fatto che siano classificati come rifiuti pericolosi o non pericolosi.
6. Sono comunque escluse dall'assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti speciali:
 - a. pneumatici fuori uso;
 - b. scarti tessili di fibre naturali, artificiali e sintetiche;
 - c. macchinari, attrezzature, apparecchiature professionali deteriorate ed obsolete;
 - d. materiali da costruzione e demolizione (compreso il cemento amianto);
 - e. terre e rocce da scavo;
 - f. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - g. altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento del Sindaco.

Art. 12 – Tassa rifiuti urbani

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, è istituita la relativa Tassa ai sensi del dell'art. 238 del D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La tassa è determinata, applicata e riscossa secondo i termini indicati con appositi Regolamenti.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

Art. 13– Competenza dell'amministrazione Comunale

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del D. Lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Comune si riserva inoltre di svolgere, nelle forme previste dalla legge, attività relative alla gestione di rifiuti costituenti competenza facoltativa.
3. Il Comune, mediante la stipula del Contratto di servizio con il Gestore, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) dei rifiuti urbani interni, esterni, assimilati, e provvede a:
 - a. definire, eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ai rifiuti urbani, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
 - b. definire, in attuazione anche norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche e delle altre raccolte differenziate, fissando standard minimi da rispettare;
 - c. stabilire modalità, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto anche conto delle esigenze dell'utenza;
 - d. stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
 - e. vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle piazzole;
 - f. promuovere la innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi.
4. Per l'esercizio delle attività di competenza, il soggetto Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito contratto di servizio.
5. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi possono essere apportate autonomamente dal soggetto Gestore purché non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio.

Art. 14 – Criteri organizzativi e gestionali

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
2. L'amministrazione Comunale può avvalersi in tutto o in parte per alcune attività, di un Gestore, con diritto di privativa, per l'effettuazione delle operazioni di:
 - a. Gestione dei rifiuti urbani;
 - b. Gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
 - c. Pulizia e spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico;
 - d. Attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali nonché di smaltimento differenziato delle varie categorie di rifiuti;
 - e. Definizione delle modalità di conferimento delle frazioni da raccogliere da parte degli utenti;
3. Il Gestore d'intesa con l'amministrazione Comunale può attuare i servizi erogati ai sensi del presente regolamento con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio comunale, delle diverse utenze, e all'effettiva richiesta di erogazione dei servizi, ciò ai fini della razionalizzazione del servizio, miglioramento del servizio e ottimizzazione dei costi. In particolare possono essere adottate modalità diverse di raccolta dei rifiuti nella periferia rispetto al centro città o al centro storico o stabilite diverse frequenze di raccolta. Possono inoltre essere attivate raccolte specifiche per de-

terminate categorie di utenze.

4. Il gestore, in accordo con l'amministrazione Comunale, si può avvalere, nell'attività di sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti urbani, della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in particolare del gruppo degli echi volontari.
5. La raccolta differenziata è parte integrata del sistema di gestione dei rifiuti urbani.
6. Il gestore in accordo con l'amministrazione Comunale attiva le seguenti forme di raccolta e di conferimento con tempi e modalità prestabilite:
 - a. Raccolta domiciliare con sistema di raccolta "porta a porta";
 - b. Raccolta di prossimità per le utenze che non sono servite con sistema di cui al punto a;
 - c. Raccolta su chiamata, fissando l'appuntamento alla centrale operativa del Gestore;
 - d. Conferimento da parte dell'utenze presso il centro di raccolta.

Art. 15 – Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è effettuato entro l'intero perimetro comunale, nel rispetto del criterio di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Le modalità e le frequenze di raccolta e le altre indicazioni specifiche sono determinate dal Comune.
3. Il conferimento differenziato dei rifiuti avviene ad opera del produttore, che conferisce in modo distinto e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati e li conferisce, sempre in maniera distinta, nei propri appositi contenitori di servizio, consegnati ad ogni singola utenza, dotati di codice a barre identificativo e colore per l'identificazione del tipo di rifiuto da conferire, ed esposti secondo le modalità stabilite dal Comune.
4. Il conferimento da parte degli utenti avviene nel rispetto di quanto stabilito del presente regolamento.
5. È vietata l'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati di:
 - a. rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - b. rifiuti speciali inerti (es. calcinacci);
 - c. rifiuti urbani pericolosi;
 - d. rifiuti diversi per qualità non conformi alla qualità definita dal tipo o dal colore del contenitore che indica invece la qualità del rifiuto da conferire;
 - e. Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.);
 - f. rifiuti non separati secondo le modalità del presente regolamento e non corrispondenti alla frazione merceologica prevista dal contenitore in cui si conferisce;
 - g. altri rifiuti per il cui conferimento sono state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi;
 - h. quantità di rifiuti che superano la capienza del contenitore.
6. I contenitori per la differenziazione di particolari flussi di rifiuti (pile, farmaci, eccetera) sono collocati nei centri di raccolta o di zona di cui al successivo articolo 31 e, ove possibile, all'interno degli esercizi che commercializzano il prodotto che ha originato il rifiuto, oltre che in luoghi opportunamente individuati. I titolari di esercizi commerciali nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi:
 - a. consentono l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
 - b. collaborano con il Gestore nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
 - c. rispettano le modalità operative di raccolta definite dal Gestore.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27 ,00 a € 162,00.

Art. 16 – Servizio di raccolta "porta a porta"

1. Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti posti in contenitori specifici a seconda della tipologia dei materiali da conferire. Il ritiro avviene nel punto indicato dal Gestore. Nei casi in cui il materiale esposto non è conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, dietro segnalazioni

scritte e motivate degli addetti al controllo, il Gestore può procedere al non ritiro del materiale finché questo non è reso conforme alle modalità di raccolta dell'utenza assegnataria della dotazione. La non conformità è segnalata dal Gestore mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo con il Comune. Il recupero dei rifiuti posti in contenitori e o sacchetti in modo non conforme è effettuato da parte del Gestore su richiesta di servizio a pagamento da parte del proprietario dell'edificio o dell'amministratore del condominio o del titolare o del legale rappresentante della ditta.

2. Il Gestore ha facoltà di richiedere a ciascun utente di collocare i contenitori propri in punti precisi, in ragione di esigenze di salvaguardia della viabilità o di tipo tecnico. L'utenza espone all'esterno del proprio domicilio, in modo ben visibile, negli spazi individuati dal Gestore e negli orari stabiliti e comunicati, i contenitori chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
3. È vietato utilizzare contenitori diversi da quelli assegnati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 del presente regolamento, così come utilizzare punti di esposizione diversi da quelli comunicati dal Gestore.
4. Nel caso in cui il cittadino causa spargimento dei rifiuti in prossimità del punto di raccolta, e il cittadino stesso a dover pulire la zona interessata. Nel caso in cui l'imbrattamento è causato dagli operatori del servizio, sono invece gli addetti stessi a pulire la zona interessata.
5. I titolari delle utenze espongono, direttamente o mediante un loro incaricato (es. custode, condomino, terzo indicato dall'amministrazione dello stabile, ecc.), i contenitori nei giorni di raccolta e ritirano i contenitori una volta svuotati, nel rispetto degli orari indicati dal calendario di raccolta e secondo le modalità prestabilite dal Gestore. I contenitori non possono essere esposti fuori dagli orari di cui sopra e per un periodo di tempo superiore a quello di cui al precedente articolo 5 comma 2 lettera e.
6. nel caso di utenze condominiali o di utenze non domestiche i contenitori possono essere collocati anche all'interno dell'area privata purché siano posti in un apposito spazio privo di barriere architettoniche per il loro raggiungimento (gradini, cancelli chiusi, siepi, rampe, pavimentazione irregolare, ecc....). L'amministratore condominiale o il titolare o il legale rappresentante della ditta in tal caso richiede al Gestore di effettuare la raccolta accedendo all'interno della proprietà privata, in alternativa all'esposizione a cura degli utenti. Tale servizio di ritiro opzionale e riconsegna dei contenitori, anche su spazio privato, è gratuito se i contenitori sono posti ad una distanza inferiore ai 10 metri rispetto all'ingresso e a pagamento in tutti gli altri casi, secondo le tariffe stabilite dal Comune d'intesa con il Gestore.
7. Nel caso di richiesta da parte degli amministratori del condominio o del titolare o del legale rappresentante della ditta, di posizionare i contenitori su aree pubbliche, a causa dell'assenza di spazi idonei all'interno delle proprietà private, sono i Servizi competenti del Comune e il Gestore a valutare le varie richieste e decidere se sussistono le condizioni per accoglierle ed indicare l'esatta ubicazione dei contenitori ed i costi, a carico del richiedente, per la mascheratura e l'occupazione di spazio pubblico. Non possono essere accolte richieste nei casi in cui all'interno delle proprietà private esistono spazi disponibili.
8. Le aree pubbliche individuate ai sensi del comma precedente, sono mantenute pulite dal condominio e o ditta. Inoltre sono opportunamente recintate secondo la mascheratura definita dal Gestore, in accordo con il Comune e dotate di apposita cartellonistica, indicante una dicitura del tipo: "I CASSONETTI PRESENTI ALL'INTERNO DI QUESTA AREA SONO AD USO ESCLUSIVO DEL CIVICO N. -DI VIA o P.ZZA __ " La manutenzione straordinaria di dette aree è in capo al Gestore del servizio.
9. Nel caso di edifici accessibili solo attraverso vicoli stretti e di case sparse difficilmente raggiungibili con i mezzi della raccolta e negli altri casi in cui è ritenuto necessario da parte del Gestore, in accordo con il Comune, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori sono collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni impar-

tite dal Gestore. In tale caso gli spazi per il collocamento dei contenitori sono predisposti a cura e spese del Gestore. Per gli utenti che vivono in insediamenti sparsi, ubicati al di fuori della zona in cui si effettua il servizio di raccolta, può essere valutata l'applicazione di una riduzione tariffaria, secondo quanto stabilito dal relativo regolamento comunale.

10. Se più utenze condominiali, ubicate a ridotta distanza tra loro, non hanno spazi sulla proprietà privata per posizionare i contenitori a loro assegnati, il Gestore in accordo con il Comune può provvedere a proprie spese alla predisposizione degli spazi per la collocazione dei contenitori su aree pubbliche imponendo agli utenti un contributo annuale per l'accesso all'isola secondo le tariffe stabilite dal Comune d'intesa con il Gestore.
11. L'orario di conferimento dei rifiuti alle isole potrà essere limitato con ordinanza sindacale ad alcune fasce orarie per evitare rumori molesti nelle ore notturne.
12. Alle utenze che si insediano nel territorio è fornito, a cura del Gestore, un kit di contenitori comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.
13. I contenitori sono dati in comodato gratuito e si utilizzano esclusivamente secondo quanto disposto dal presente regolamento e dal Gestore del servizio.
14. nel caso di edificio in cui sono presenti più utenze domestiche singole, le stesse possono richiedere al Gestore della raccolta di conferire le frazioni differenziabili in contenitori comuni. La possibilità di conferimento presso la stessa batteria di contenitori, a cui possono accedere esclusivamente le utenze che lo hanno richiesto, è concessa nei casi in cui sulla proprietà privata sono presenti spazi sufficienti per il collocamento dei contenitori.
15. IL lavaggio ed eventuale sanificazione dei soli contenitori dell'organico è a cura degli utilizzatori che adottano modalità operative idonee a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Le utenze possono richiedere al Gestore un servizio a pagamento per il lavaggio dei contenitori secondo le tariffe stabilite dal Comune d'intesa con il Gestore.
16. Per alcune frazioni dei rifiuti urbani (es. ritiro rifiuti ingombranti ecc.), il servizio può essere attuato a pagamento su chiamata, con richiesta al numero telefonico portato a conoscenza dell'utente.
17. Nei giorni di festività infrasettimanali non è effettuato il servizio di raccolta. In occasione di sciopero degli addetti del settore igiene urbana sono garantiti solo i servizi essenziali come da normativa vigente.
18. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.

Art. 17 – Gestione della frazione “organico”

1. La raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani, costituita da tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle utenze non domestiche (grandi produttori quali: mense, bar, ristoranti, rivendita al dettaglio di frutta e verdura, fiorerie, strutture turistico-alberghiere, ecc.), i cui rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani e effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi.
2. I rifiuti umidi sono conferiti dai cittadini negli specifici contenitori in dotazione all'interno di sacchetti compostabili.
3. Per agevolare la separazione dello scarto umido e contenere problemi di percolazione e di insorgenza di odori, sacchetti biocompostabili, devono essere collocati nel mastellino da sottolavello, assegnato anch'esso in comodato d'uso.
4. A tutte le utenze non domestiche sono assegnati in comodato d'uso gratuito da parte del Gestore lo stesso kit consegnato alle utenze domestiche o a richiesta uno o più contenitori carrellati in relazione all'effettiva produzione di rifiuto. Quando la quantità di rifiuti è modesta saranno svuotati con stessa

frequenza di quella prevista per la raccolta delle utenze domestiche.

5. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta non è effettuata.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00

Art. 18 – Auto trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti compostaggio domestici

1. Ogni utente interessato al compostaggio domestico può eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica (umido e verde) dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare in terreno da lui condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.
2. IL compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte ecc.) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e collocandolo il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.
3. Non sono ammesse metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possono arrecare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
4. Le utenze che effettueranno il compostaggio domestico, per varie ragioni, potranno comunque conferire l'umido organico al sistema di raccolta porta a porta secondo le modalità prima descritte
5. IL risparmio delle utenze che effettuano il compostaggio e relativo ad una minor costo addebitato per la quota variabile.
6. Durante la gestione del compostaggio domestico sono messe in atto le seguenti precauzioni:
 - a. una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - b. un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c. un controllo periodico dell'evoluzione e della maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.

Art. 19 – Gestione della frazione “carta”

1. La raccolta della frazione carta dei rifiuti urbani, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi. Le quantità comunque ritirate o conferite presso i centri di raccolta verranno pesate ed addebitate all'utenza produttrice.
2. IL cartone è depositato nel contenitore piegato e pressato, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro. Le utenze domestiche nel caso di conferimento di quantitativi di cartoni di dimensioni ingombranti non compatibili con le dimensioni del contenitore assegnato, provvedono alla consegna degli stessi presso i centri di raccolta o ne richiedono il ritiro a pagamento.
3. Le utenze non domestiche che producono quantitativi di carta e di cartone non compatibili con le dimensioni del contenitore assegnato, provvedono al conferimento presso i centri di raccolta. Gli imballaggi invece prodotti dalle utenze non domestiche, così come altri rifiuti speciali, non sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani ed il loro smaltimento e, per legge, a totale carico delle attività che li producono, ne deriva che ogni attività, nell'adempimento degli obblighi di legge, deve necessariamente convenzionarsi con aziende autorizzate al ritiro ed allo smaltimento degli stessi, fermo restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non assimilabili agli urbani e delle aree riservate a deposito degli stessi.

4. In caso di festività infrasettimanali la raccolta non viene effettuata.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 20 – Gestione della frazione “multimateriale leggero: plastica e metalli”

1. La raccolta della frazione “multimateriale leggero” costituito da materiali plastici e metallici ferrosi e non, è effettuata prevalentemente con il sistema “porta a porta” con frequenza settimanale o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi. Le quantità comunque ritirate o conferite presso i centri di raccolta verranno pesate ed addebitate all'utenza produttrice.
2. Il multimateriale è depositato nel contenitore laddove possibile pressato, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro. Le utenze domestiche nel caso di conferimento di quantitativi di dimensioni ingombranti non compatibili con le dimensioni del contenitore assegnato, provvedono alla consegna degli stessi presso i centri di raccolta o ne richiedono il ritiro a pagamento.
3. Le utenze non domestiche che producono quantitativi di carta e di cartone non compatibili con le dimensioni del contenitore assegnato, provvedono al conferimento presso i centri di raccolta. Gli imballaggi invece prodotti dalle utenze non domestiche, così come altri rifiuti speciali, non sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani ed il loro smaltimento e, per legge, a totale carico delle attività che li producono, ne deriva che ogni attività, nell'adempimento degli obblighi di legge, deve necessariamente convenzionarsi con aziende autorizzate al ritiro ed allo smaltimento degli stessi, fermo restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non assimilabili agli urbani e delle aree riservate a deposito degli stessi.
4. In caso di festività infrasettimanali la raccolta non viene effettuata.
5. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 21 - Gestione della frazione “vetro”

1. Sono oggetto della raccolta tutti gli imballaggi in vetro, quali bottiglie, vasetti, contenitori in genere.
2. La raccolta è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza non inferiore ad un ritiro ogni tre settimane o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi. Alcune utenze selezionate, caratterizzate da produzione elevata di questo rifiuto, possono essere dotate di appositi contenitori di grande volumetria o di una maggiore frequenza di raccolta.
3. È vietato il conferimento in tale frazione di prodotti in ceramica e inerti.
4. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 22 - Gestione della frazione “secco non riciclabile”

1. La raccolta della frazione è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale.
2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta non è effettuata. È però previsto il recupero secondo un calendario prestabilito e anticipatamente comunicato alle utenze.
3. La raccolta dei rifiuti denominati "secco indifferenziato/ secco non riciclabile" avviene con il conferimento da parte dei cittadini nei propri contenitori ed esposti nel punto indicato dal Gestore e negli orari prestabiliti, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze.
4. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 23 - Gestione dei rifiuti ingombranti

1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione o rinnovo di beni di consumo durevoli (infissi, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.
2. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
 - a. centro di raccolta;
 - b. ritiro su appuntamento a pagamento.
3. Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il Gestore esclusivamente per le utenze domestiche.
4. L'utente conferisce i rifiuti secondo gli accordi intercorsi telefonicamente con il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani secondo gli orari concordati, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio, senza intralcio per il passaggio pedonale e per la circolazione ed in modo tale da non costituire barriere e comportando minimo ostacolo alla sosta dei veicoli. Il ritiro avviene, laddove possibile, all'interno della proprietà privata e non sulla pubblica via.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 162,00 a € 486,00.

Art.24 – Gestione della frazione “verde”

1. La raccolta della frazione verde costituita da scarti verdi (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.), provenienti dalla manutenzione di aree a verde (parchi, aiuole e giardini), da parte delle utenze domestiche, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 19, è effettuata con le seguenti modalità:
 - a. conferimento diretto da parte del produttore ai centri di raccolta secondo le modalità e quantità definite dal Gestore in accordo con il Comune;
 - b. mediante un servizio di ritiro a domicilio a pagamento con tariffe stabilite dal Comune in accordo con il Gestore.
2. È vietato conferire lo scarto verde all'interno dei contenitori per la raccolta del secco indifferenziato o l'abbandono del materiale all'esterno degli stessi.
3. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 25 - Raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. Si rimanda alla normativa vigente la definizione delle tipologie di rifiuti classificabili come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di seguito RAEE.
2. I RAEE delle utenze domestiche, quando hanno esaurito la loro durata operativa, sono consegnati a cura del Detentore ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente o nel caso di non riacquisto al Gestore incaricato della gestione dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta materiali.
3. Il Gestore in accordo con il Comune assicura ai distributori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) di poter conferire, a seguito di apposita convenzione, i RAEE provenienti dai nuclei domestici presso i centri prestabiliti.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 89,00 a € 534,00.

Art. 26 - Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani

1. Il Gestore effettua la raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti urbani con appositi con-

tenitori dislocati nel territorio comunale e presso i centri di raccolta. Per tali contenitori valgono le norme previste dal presente regolamento, in particolare:

- a. le pile e batterie esauste sono conferite in appositi contenitori. Tali contenitori sono posizionati, a richiesta del rivenditore ea cura del Gestore, all'interno dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologi, supermercati, fotografi. Tali contenitori possono essere installati anche all'interno di altri luoghi ad alta affluenza di persone (es. università, punti informazione, ecc.);
 - b. i farmaci scaduti, previa separazione della scatola e del foglietto illustrativo che sono conferiti nella frazione carta, sono conferiti in appositi contenitori sistemati di norma all'esterno delle farmacie e parafarmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché presso i centri di raccolta;
 - c. gli altri rifiuti particolari sono obbligatoriamente conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa, presso un centro di raccolta autorizzato ovvero negli appositi contenitori, se predisposti.
2. I contenitori per i rifiuti particolari posti all'interno di attività commerciali sono svuotati dal Gestore a seguito di chiamata del rivenditore secondo le modalità operative prestabilite e anticipatamente comunicate.
 3. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro di stoccaggio, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.
 4. Chi viola le disposizioni del presente articolo e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.

Art. 27 - Conferimento e raccolta di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale

1. I rifiuti di prodotti e dei relativi contenitori etichettati T e o F e di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, sono conferiti dagli utenti presso i centri di raccolta, secondo le modalità comunicate dal Gestore e condivise con il Comune.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo e soggetto alta sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.

Art. 28 - Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie

1. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o interventi effettuati da utenze domestiche, possono essere conferiti presso i centri di raccolta in modeste quantità o in alternativa presso ditte autorizzate nel rispetto della normativa vigente.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo e soggetto alta sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 127,00 a € 324,00.

Art. 29 – Altre raccolte differenziate

1. IL Gestore, in accordo con il Comune, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi, se presente, del centro di raccolta, oltre a quanto già previsto dal presente regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

Art. 30 – Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione

1. IL Gestore, in collaborazione con il Comune, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. IL Comune può promuovere anche autonomamente campagne di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti.
3. Ai risultati qualitativi raggiunti, in particolare per la raccolta differenziata, e data pubblicità nelle forme ritenute più adeguate, al fine di rendere partecipi i cittadini. Inoltre possono essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.
4. Sono inoltre favorite iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei

rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo regolamento da parte delle utenze del servizio.

Art. 31 – Centri di raccolta

1. Il centro di raccolta o isola ecologica e un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti urbani costituito da un'area attrezzata (recintata e custodita), al ricevimento direttamente dagli utenti di rifiuti urbani e loro frazioni. Pertanto è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta ed è disciplinata da apposito regolamento.
2. Al centro di raccolta possono essere conferite di norma almeno le seguenti frazioni di rifiuto opportunamente integrabili con altre in relazione alle effettive necessità:
 - a. verde;
 - b. organico;
 - c. carta;
 - d. cartone;
 - e. plastica;
 - f. imballaggi leggeri;
 - g. vetro;
 - h. legno;
 - i. ingombranti;
 - j. rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
 - k. oli;
 - l. inerti;
 - m. materiali ferrosi e non;
 - n. rifiuti urbani pericolosi (RUP);
 - o. abiti;
 - p. altri rifiuti.

Tali raccolte integrano quelle previste agli articoli precedenti del presente regolamento.

3. L'orario e il regolamento che disciplina l'accesso e la gestione del centro di raccolta sono adottati a cura del Gestore, in accordo con il Comune.
4. Gli utenti possono accedere al centro solo negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non arrecano danni o disturbo alla normale attività del centro.
5. Il centro di raccolta è gestito e controllato da personale autorizzato che ha cura di mantenerlo pulito ed in ordine.
6. Le varie tipologie di rifiuto sono conferite in zone delimitate, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, multibenne, altri contenitori, ecc.) per quel tipo di rifiuto.

Art. 32 – Accesso al centro di raccolta

1. Le utenze domestiche possono accedere gratuitamente al centro di raccolta.
2. Le utenze non domestiche possono accedere a pagamento con formulario di identificazione del rifiuto.

Art. 33 – Raccolta differenziata all'interno delle utenze non domestiche

1. Il produttore attua la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento. Il titolare o un suo delegato adottano tutti gli accorgimenti necessari per organizzare al meglio la raccolta differenziata all'interno della propria attività e sensibilizzano i propri dipendenti, compresi gli eventuali addetti alle pulizie, in merito alle corrette modalità di differenziazione dei rifiuti.
2. Nelle attività in cui vi sia affluenza di utenti esterni come enti pubblici, ospedali, scuole, università, impianti sportivi e cinema, devono essere previsti idonei contenitori per effettuare la raccolta differenziata ed adeguata informativa.
3. I gestori di pubblici esercizi quali i bar, gli alberghi, i ristoranti, le pizzerie, le pizze al taglio e i chioschi e simili promuovono la raccolta differenziata sull'area occupata dalla propria attività e rendono

disponibili alla clientela idonei contenitori per i rifiuti (es. imballaggi, contenitori per bibite, copPETE, cucchiaini per gelati, piatti e bicchieri "usa e getta" ~ residui alimentari).

Art. 34 - Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata sono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolari tipologie di rifiuti per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, e possibile la destinazione a smaltimento, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 35 – Spazzamento

1. IL servizio di spazzamento è effettuato entro il perimetro delineato di volta in volta dal Gestore, in accordo con il Comune, secondo le effettive necessità, ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo la cui pulizia è a carico del concessionario.
2. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo è eseguita in modo da asportare e tenere sgombri da detriti, rifiuti, fogliame, polvere e simili:
 - a. i tratti urbani delle strade comunali;
 - b. le piazze;
 - c. i marciapiedi;
 - d. i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
 - e. aree che ospitano particolari feste e manifestazioni pubbliche.
3. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata tramite automezzi attrezzati (spazzatrice) e manualmente.
4. I mezzi meccanici utilizzati sono dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone sono svolte possibilmente nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.
6. La raccolta delle foglie, degli aghi e dei ramoscelli caduti da alberi di proprietà privata nelle superfici delle strade, piazze e viali pubblici sottostanti è eseguita dal proprietario delle piante. È responsabilità del proprietario provvedere al rispetto della piombatura della propria vegetazione riferita al confine della propria area.

Art. 36 – Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Gestore provvede all'installazione, alla manutenzione ed alla sostituzione dei cestini stradali per la raccolta dei rifiuti.
2. I cestini stradali sono di nonna svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti o di spazzamento con frequenze prestabilite con il Comune.
3. È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani prodotti internamente a ciascuna utenza e quelli ingombranti.

Art. 37 – Raccolta dei rifiuti abbandonati

1. I rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e negli spazi privati aperti al pubblico transito, sono rimossi e smaltiti dal Gestore, autonomamente o su richiesta del Comune. Tale servizio è eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale.
2. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.
3. L'amministrazione Comune, qualora accerti attraverso i propri organi di controllo o su segnalazione

di altri enti a ciò deputati la natura dolosa, adotta, a norma di legge, i necessari provvedimenti in danno ai responsabili.

Art. 38 – Recupero e smaltimento animali morti su suolo pubblico

1. IL Gestore durante le normali attività di spazzamento e raccolta stradale rimuove e smaltisce gli animali di piccola taglia rinvenuti morti, qualora all'atto del ritrovamento non sia in essere alcuna malattia epizootica della specie comunicata dall'autorità sanitaria competente, alla quale in tal caso è dato avviso del rinvenimento.
2. Gli animali morti di grossa taglia rinvenuti su suolo pubblico sono smaltiti presso ditte specializzate, fatto salvo lo smaltimento degli animali iscritti all'anagrafe canina dotati di microchip per i quali il proprietario ha l'obbligo della rimozione e dello smaltimento, alternativamente presso ditta specializzata o mediante seppellimento in terreno in aree già individuate dal Comune o in terreni privati, previa autorizzazione del Comune, sentita l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 39 – Raccolta dei rifiuti e pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, mantengono pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti nel rispetto delle indicazioni fornite dal Gestore della raccolta.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 254,00 a € 508,00.

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 40 – Modalità di gestione

1. I produttori di particolari tipologie di rifiuti, non disciplinate dal presente regolamento, distinguono i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e li smaltiscono osservando la specifica normativa di settore, statale e provinciale.

TITOLO V – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 41 – Controlli ed accertamenti

1. Per quanto concerne le violazioni al presente regolamento relative al conferimento dei rifiuti e più in generale all'igiene ambientale, le attività di controllo, accertamento e sanzionatorie sono attribuite prioritariamente al Corpo di Polizia locale che vi provvederà attraverso apposita organizzazione di servizi quotidiani mirati anche attraverso azioni di appostamento nelle zone maggiormente sensibili. IL Gestore provvede a segnalare eventuali anomalie riscontrate nell'esecuzione del servizio.
2. Gli utenti possono segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati direttamente al Gestore del servizio o al Comune.

Art. 42 – Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e da altre normative di settore, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie come stabilite negli articoli che fissano la fattispecie sanzionata.

TITOLO VI – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 43 – Efficacia

1. Il presente regolamento è stato adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 21/04/2017 ed esplica i propri effetti a decorrere dalla data di avvenuta pubblicazione.